



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Insidia stradale: quando è responsabile il Comune?

Autore: Redazione | 24/06/2018



Buche, fossi, gradini rotti: il risarcimento del danno è collegato alla visibilità del pericolo e alla capacità del danneggiato di evitarlo.

Se c'è una cosa che giustamente indispettisce chi è vittima di un infortunio stradale dovuto a un dissesto del marciapiede, alla rottura di un gradino di una scala pubblica o a una buca sull'asfalto è che la pubblica amministrazione quasi mai risarcisce. Vuoi perché la legge non sempre dà ragione al danneggiato, vuoi perché, quand'anche questi ha tutto il diritto ad avere i soldi per il danno fisico, il

Comune non ha invece la possibilità di pagare. È chiaro che, in ipotesi del genere, c'è sempre un mezzo per ottenere tutela (ne parleremo in seguito), ma non sempre questo è a buon mercato. Insomma, il rischio di spendere più di quanto si possa ottenere è piuttosto alto nel caso di piccole lesioni. Ecco perché, prima di stabilire, in caso di **insidia stradale, quando è responsabile il Comune**, è bene farsi due conti in tasca e valutare l'opportunità di un'azione legale. Resta comunque il fatto che una richiesta di risarcimento, inviata magari con posta elettronica certificata, non costa nulla e, se ben motivata e documentata, potrebbe anche sortire il tanto desiderato effetto di ottenere il risarcimento (non certo in tempi brevi).

In questo articolo cercheremo di capire **cos'è un'insidia stradale e quando è responsabile il Comune** in caso di caduta o di incidente.

Cos'è un'insidia stradale

Se chiedi a un avvocato o a un giudice **cos'è un'insidia stradale** ti risponderà che si tratta di tutte le situazioni di pericolo occulto del suolo che rivestono i caratteri dell'insidia o del trabocchetto. In parole povere si tratta di buche, dislivelli, tombini, avvallamenti, pietre e altri ostacoli sul suolo pubblico (sia esso un marciapiede o una via percorribile dalle auto) che possono far cadere anche le persone più attente e diligenti.

La casistica delle possibili insidie stradali è piuttosto ampia, specie in alcuni Comuni: si va dalla ghiaia e terriccio caduto sull'asfalto alla pietra, dalla macchia d'olio all'avvallamento, dal gradino rotto alla mattonella del marciapiede o al "sampietrino", dal tombino sporgente alla classica buca apertasi sul manto stradale, dalla lastra di ghiaccio nascosta alle grate di un condotto fognario.

Affinché si possa parlare di **insidia stradale** è infatti necessario che il pericolo non sia facilmente visibile con l'ordinaria diligenza. Ciò esclude dal campo del risarcimento tutti coloro che camminano con la testa in aria, magari chattando col cellulare o non prestando attenzione a dove mettono i piedi. La pubblica amministrazione non può, del resto, essere responsabile dei danni che si verificano per colpa della distrazione del cittadino. Un po' come dire: *chi è causa del suo mal pianga se stesso*.

Questo non significa, però, dover camminare o viaggiare in auto con gli occhi

puntati al suolo e a un'andatura da lumache. Insomma, ci vuole prudenza ma non ossessione.

Quando l'insidia stradale dà diritto al risarcimento

Il primo carattere dell'insidia stradale è quindi il fatto di **non essere visibile**, di essere cioè "occulta" all'occhio dell'uomo mediamente accorto. Su questa valutazione giocano una serie di fattori.

Innanzitutto la **dimensione** dell'insidia: tanto più è grande la buca, l'avvallamento, la pietra, ecc. tanto minore è la possibilità di ottenere un risarcimento dal Comune.

In secondo luogo la **visibilità** al momento della caduta: se la strada non è illuminata, se l'incidente avviene in ora notturna, se l'insidia è ricoperta da foglie secche o da acqua piovana, il danneggiato non ha alcuna colpa se cade. Quindi ha diritto al risarcimento.

In terzo luogo conta il **tipo di strada**: se si tratta di una via ad alta percorrenza, dove le auto possono circolare velocemente, è chiaro che diventa più difficile avvistare una buca posta sul ciglio. Se dall'altro lato - afferma la Cassazione - si tratta di un marciapiede che il danneggiato ha sempre percorso e delle cui condizioni era già consapevole, non può chiedere il risarcimento: la conoscenza dello stato della strada esonera il Comune da ogni responsabilità. Allo stesso modo chi accetta di percorrere una lunga strada in evidente stato di dissesto, segnalato peraltro dai cartelli, non può poi prendersela con l'amministrazione.

Quando l'insidia stradale non dà diritto al risarcimento

Il codice civile stabilisce che il proprietario o il custode di una cosa è responsabile per i danni causati dalla cosa stessa a terzi a condizione che ciò non sia dipeso da **caso fortuito**. Dunque, il Comune non è responsabile per l'insidia stradale quando ricorre un evento imprevedibile e inevitabile. La giurisprudenza si è scervellata nel tentare di dare una definizione al caso fortuito. È stato così detto che rientrano in tale casistica:

- tutti gli incidenti avvenuti nell'immediatezza del verificarsi dell'insidia tanto da non dare il tempo sufficiente all'amministrazione di provvedere alla riparazione o alla segnalazione del pericolo (si pensi a una buca appena procurata dalla copiosa pioggia notturna ove sia caduto un automobilista alle prime ore dell'alba o alla ghiaia appena caduta da un camion);
- tutti gli incidenti provocati dall'imprudenza del danneggiato. Ne abbiamo già parlato: si pensi a chi accede volontariamente a un'area dissestata, a chi è distratto e non guarda dove cammina, a chi procede velocemente, a chi cade in una buca presente da diversi anni proprio vicino al portone di casa sua, a chi si fa male su un gradino pur essendo l'ostacolo facilmente visibile, ecc.

Come ottenere il risarcimento del danno in caso di insidia stradale?

La giurisprudenza si è mostrata molto rigorosa anche nel materiale probatorio da richiedere per ottenere il risarcimento. Così non basta dimostrare la sola insidia stradale (a tal fine sarà bene scattare una foto alla fonte di pericolo) e i danni riportati (un certificato medico o la fattura del meccanico o del gommista), ma bisogna anche provare che quello specifico danno è dipeso solo e unicamente dalla predetta insidia. Ad esempio, se una persona cade su una scalinata è necessario dimostrare che ciò sia dipeso dal ghiaccio presente e non dal fatto che questi sia stato spinto da un passante. A tal fine è necessario la **testimonianza** di una persona che, presente sul luogo, ha visto l'episodio.

Come chiedere il risarcimento

Per chiedere il risarcimento è necessario diffidare prima il Comune con una raccomandata a/r o una Pec in cui allegare tutte le prove documentali raccolte. Sarà opportuno corredare la richiesta con una dichiarazione scritta dei testimoni con allegato il relativo documento di riconoscimento.

Si darà al Comune un termine di circa 15-30 giorni per procedere alla liquidazione del danno. Eventualmente si dovrà ottenere un certificato di un medico legale che quantifichi, in termini monetari, le lesioni riportate.

Se il Comune non dovesse rispondere si dovrà procedere in causa.

Ci sono cinque anni per agire; dopodiché il diritto all'indennizzo si prescrive. Ma se in questi cinque anni viene inviata una diffida la **prescrizione** si interrompe e inizia a decorrere da capo dal giorno successivo.